TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 43

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 44, comma 4° e art. 45, modif

Riduzione e perdita degli stipendi, del supplemento di servizio attivo e dell'indennita' militare per i capi di 1ª, 2ª e 3ª classe.

Lo stipendio dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e' ridotto nelle misure sottoindicate o non e' dovuto, nei seguenti casi:

E ridotto, da un massmio pari alla meta' ad un minimo pari al terzo, in caso di aspettativa per infermita'.

E' ridotto alla meta' ai sottufficiali in attesa di giudizio, salvo a corrispondere l'altra meta' quando il giudizio non sia seguito da condanna.

Non e' dovuto:

a) nelle aspettative per motivi privati;

b) durante le assenze illegali;

c) ai disertori, contumaci, condannati al carcere od alla reclusione anche quando la pena non abbia avuto come accessorio la perdita al grado.

Infine, dopo i primi due mesi, non compete lo stipendio, o viene ridotto alla meta', ai capi di 1ª, 2ª e 3ª classe in licenza straordinaria per concessione eccezionale riservata al Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi, secondo che questo stabilira' al momento della concessione.

In tutti i casi previsti dal presente articolo e' sospesa la corresponsione del supplemento di servizio attivo.

Sull'indennita' militare si applicano le stesse riduzioni o sospensioni che sullo stipendio.

Ai capi di 1ª classe trattenuti e' fatto lo stesso trattamento che ai capi di 1ª classe.

Versione in vigore dal 27 luglio 1933, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-43-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-44-comma-4-e-art-45-modif/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it